

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 34 del 12.11.2018

OGGETTO: Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018

L'anno duemiladiciotto addì 12 del mese novembre alle ore 14.30 presso l'Auditorium della "CONFESERCENTI", S.S. 73 Levante n. 10, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 5006 del 31.10.2018.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- il Responsabile del Servizio Affari Generali e Contabili Dott.ssa Elisa Billi che svolge anche funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del sesto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	2,46%		X
2.	ANGHIARI	0,25%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%		X
4.	AREZZO	13,65%	X	
5.	ASCIANO	6,83%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%		X
7.	BIBBIENA	0,41%		X
8.	BUCINE	0,55%	X	
9.	BUONCONVENTO	0,25%		X
10.	CAMPAGNATICO	0,06%	X	
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,67%	X	
12.	CAPALBIO	0,13%	X	
13.	CAPOLONA	0,27%	X	
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,06%		X

15.	CASOLE D'ELSA	0,30%	X	
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,84%		X
17.	CASTEL DEL PIANO	0,19%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,08%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,11%		X
20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,51%		
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%		X
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,15%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,44%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,46%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,90%	X	
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,41%		X
29.	CETONA	0,16%		X
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		
32.	CHIUSDINO	0,07%	X	
33.	CHIUSI	0,71%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERA	0,10%		X
35.	CINIGIANO	0,07%	X	
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIARA	0,47%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	3,82%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,23%		X
39.	CORTONA	0,84%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIARA	0,40%	X	
41.	FOLLONICA	1,64%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%	X	
43.	GAVORRANO	0,39%	X	
44.	GROSSETO	11,95%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,35%		X
47.	LORO CIUFFENNA	0,32%		X
48.	LUCIGNANO	0,13%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,19%	X	
50.	MANCIANO	0,24%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIARA	0,09%	X	
52.	MASSA MARITTIMA	0,38%	X	
53.	MONTALCINO	0,44%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,42%	X	
55.	MONTE SAN SAVINO	0,35%	X	
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,90%	X	

58.	MONTERCHI	0,07%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,71%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,52%	X	
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,05%	X	
62.	MONTEVARCHI	1,50%	X	
63.	MONTICIANO	0,05%		X
64.	MONTIERI	0,05%		X
65.	MURLO	0,12%	X	
66.	ORBETELLO	0,57%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,06%	X	
68.	PIANCASTAGNAIO	0,31%		X
69.	PIENZA	0,17%		X
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
71.	PIOMBINO	5,66%	X	
72.	PITIGLIANO	0,18%	X	
73.	POGGIBONSI	5,89%	X	
74.	POPPI	0,25%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,20%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,12%		X
77.	RADICOFANI	0,10%	X	
78.	RADICONOLI	0,05%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,29%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,44%	X	
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,10%		X
83.	SAN GIMIGNANO	0,58%	X	
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,88%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%	X	
86.	SAN VINCENZO	0,93%	X	
87.	SANSEPOLCRO	1,27%	X	
88.	SANTA FIORA	0,10%	X	
89.	SARTEANO	0,27%	X	
90.	SASSETTA	0,02%		X
91.	SCANSANO	0,19%		X
92.	SCARLINO	0,34%		X
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,02%		X
95.	SIENA	3,66%	X	
96.	SINALUNGA	0,78%	X	
97.	SORANO	0,13%	X	
98.	SOVICILLE	0,52%	X	
99.	SUBBIANO	0,36%	X	
100.	SUVERETO	0,11%		X

101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	14,56%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,40%		X
104.	TREQUANDA	0,06%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (59/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 72,46% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE

- in data 27.3.2013, ad esito di procedura ad evidenza pubblica, l'Autorità d'Ambito Ato Toscana Sud ha sottoscritto con il Gestore Unico (SEI Toscana S.c.a.r.l. oggi SEI Toscana S.r.l.) il Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata di Ambito ("**Contratto di Servizio**");
- con DA n.22 del 19.12.2013 l'Autorità di Ambito ha approvato un Accordo Integrativo del Contratto per l'Affidamento del Servizio di gestione integrata ("**Accordo Integrativo**"), sottoscritto in data 24.12.2013;
- con DA n.24 del 22.12.2014 l'Autorità di Ambito ha approvato un ulteriore Accordo con il Gestore Unico, (di seguito "**Accordo Pluriennale**") sottoscritto in data 16.11.2015
- con DA n.5 del 24.3.2016 l'Assemblea dell'Autorità di Ambito ha approvato il Corrispettivo d'Ambito per l'esercizi 2016 da utilizzare ai fini della determinazione dei PEF – e quindi della TARI - dei Comuni e della fatturazione da parte della Società nei confronti dei medesimi, secondo la disciplina stabilita dall'"Accordo Pluriennale"
- con ricorso avanti al TAR Toscana, notificato alla scrivente Autorità in data 10.6.2016 (ns Prot. 3360/2016), SEI Toscana ha chiesto l'annullamento della DA n.5 del 24.3.2016 avente ad oggetto l'approvazione del Corrispettivo d'Ambito 2016 e di ogni atto ad esso presupposto/connesso chiedendo, oltre ad altri motivi di ricorso, che la valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2016 debba comprendere anche il così detto "rischio gestione interfacce" in misura pari al 5,38% del Corrispettivo di Gestione Impianti (ed in tal caso quantificabile in € 1.663.615)
- con DA n.7 del 20.3.2017 l'Assemblea dell'Autorità di Ambito ha approvato il Corrispettivo d'Ambito per l'esercizi 2017 da utilizzare ai fini della determinazione dei PEF – e quindi della TARI - dei Comuni e della fatturazione da parte della Società nei confronti dei medesimi, secondo la disciplina stabilita dall'"Accordo Pluriennale"
- con ricorso avanti al TAR Toscana, notificato alla scrivente Autorità in data 18.5.2017 (ns Prot.2581/2017), SEI Toscana ha chiesto l'annullamento della DA n.7 del 20.3.2017 avente ad oggetto l'approvazione del Corrispettivo d'Ambito 2017 e di ogni atto ad esso presupposto/connesso chiedendo, oltre ad altri motivi di ricorso, che la valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2017 debba comprendere anche il così detto "rischio gestione interfacce" in misura pari al 5,38% del Corrispettivo di Gestione Impianti (ed in tal caso quantificabile in € 1.578.771);
- con DA n.5 del 31.1.2018 l'Assemblea dell'Autorità di Ambito ha approvato il Corrispettivo d'Ambito di Preventivo dell'esercizio 2018, secondo le regole stabilite dagli atti di gara e dal contratto di servizio, essendo cessati gli effetti dell'Accordo Pluriennale relativi alla determinazione del Corrispettivo d'Ambito nel quadriennio 2014-2017;
- con ricorso avanti al TAR Toscana, notificato alla scrivente Autorità in data 17.04.2018_ (ns Prot.1696/2018), SEI Toscana ha chiesto l'annullamento della DA n.5 del 31.1.2018 avente ad oggetto l'approvazione del Corrispettivo d'Ambito 2018 e di ogni atto ad esso presupposto/connesso chiedendo, oltre ad altri motivi di ricorso, di accertare che la valorizzazione del Progetto dei Servizi Esecutivo di Preventivo 2018 debba comprendere anche il così detto "rischio gestione interfacce" in misura pari al 5,38% del Corrispettivo di Gestione Impianti (ed in tal caso quantificabile in € 1.611.244);

RICHIAMATA la DA N. 14 del 23 aprile 2018 con la quale l'Assemblea d'Ambito ha deliberato:

- di esprimere l'intenzione di rivedere, previa intesa con il Gestore Unico, le modalità di utilizzo del "Fondo di svalutazione" di cui all'art.2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale, ridenominandolo in "Fondo rischi per contenzioso", destinandolo alla copertura di eventuali oneri derivanti da soccombenza nei citati contenziosi pendenti con il Gestore Unico avanti al TAR Toscana e/o da accordi con il Gestore Unico raggiunti mediante la procedura conciliativa di cui all'art.82 del Contratto di Servizio;
- di dare mandato al Direttore Generale al fine di negoziare ed eventualmente stipulare con SEI Toscana un Accordo portante modifiche all'art.2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale atte a recepire il diverso utilizzo del "Fondo di svalutazione" ridenominato "Fondo rischi per contenzioso" con conseguente caducazione dei punti 2.2 e 2.3 del predetto Accordo Pluriennale, fermo restando quanto previsto all'art.3.3 dell'Accordo Pluriennale che regola in termini di prolungamento della originaria durata della Concessione l'eventuale credito vantato dal Gestore Unico;
- di dare mandato al Direttore Generale di attivare apposito confronto con il Gestore Unico finalizzato a presentare ad una prossima Assemblea di Ambito una proposta di delibera di approvazione di uno schema di accordo conciliativo con il Gestore Unico in materia di riconoscimento e calcolo degli interessi di mora pregressi e futuri per il ritardato pagamento del Corrispettivo di Ambito a carico dei singoli Comuni rispetto ai termini previsti dall'art.5.1 dell'Accordo Integrativo, da sottoporre alla libera adesione di ciascun Comune che ne condividesse i contenuti in un'ottica di prevenzione di possibili contenziosi in materia;
- di dare mandato al Consiglio Direttivo di accogliere l'eventuale richiesta da parte del Gestore Unico di attivazione della procedura conciliativa ai sensi dell'art.82 del Contratto di Servizio ai fini di definire bonariamente le questioni sollevate dal Gestore Unico in sede di ricorso avanti al TAR Toscana per l'impugnativa delle DA dell'Assemblea di approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016, 2017 e 2018, con facoltà di nominare il membro del Comitato di Conciliazione designato dall'Autorità, fermo restando che l'esecutività dell'eventuale accordo conciliativo raggiunto resterebbe condizionata alla preventiva approvazione dell'Assemblea di Ambito in quanto incidente sulla materia tariffaria di sua esclusiva competenza;

DATO CHE, a seguito delle verifiche condotte, la situazione di ciascun Comune in materia di interessi di mora presenta peculiari specificità che richiedono una soluzione valutata direttamente dall'amministrazione comunale con il gestore;

DATO ATTO CHE si è invece attivata e conclusa la Procedura di conciliazione prevista dall'art. 82 del Contratto di Servizio, ai fini di definire bonariamente le questioni sollevate dal Gestore Unico in sede di ricorso avanti al TAR Toscana per l'impugnativa delle DA dell'Assemblea di approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016, 2017 e 2018, secondo i seguenti passaggi:

- con sua Nota prot. 2785 del 2 maggio 2018 (a firma sia degli Amministratori straordinari che degli Amministratori ordinari) il Gestore Unico ha formalmente chiesto l'attivazione della procedura conciliativa, indicando il suo Direttore Generale dott. Alfredo Rosini quale membro del Comitato di conciliazione designato dal gestore;

- il Consiglio Direttivo dell'Autorità, nelle sedute del 14 e del 21 maggio 2018 ha valutato collegialmente l'opportunità di aderire alla richiesta di attivazione, pervenendo ad una decisione di assenso e indicando nel Direttore Generale dell'Autorità il membro del Comitato di Conciliazione designato dall'Autorità, fermo restando che l'esecutività dell'eventuale accordo conciliativo raggiunto sarebbe rimasta condizionata all'approvazione dell'Assemblea di Ambito e quindi ad un previo parere vincolante del Consiglio Direttivo a sensi di Statuto;
- con Nota prot. 2322 del 22.5.2018 il Presidente del Consiglio direttivo ha comunicato al Gestore Unico l'adesione all'attivazione della procedura di conciliazione, precisando le direttive a cui si sarebbe tenuto il rappresentante dell'Autorità nel Comitato di conciliazione;
- Il Comitato di conciliazione si è costituito il 24 maggio, composto dai due rappresentanti delle parti e dal Presidente nominato congiuntamente dalle parti, l'avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza;
- Il Comitato di conciliazione ha redatto uno schema di Accordo conciliativo, espressamente condizionato all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito;
- Il Consiglio di Amministrazione di SEI Toscana, nella seduta del 19 settembre 2018, ha già approvato lo schema di Accordo, come formalmente comunicato all'Autorità con Nota Prot. 6293 del 24.9.2018 del Presidente di SEI Toscana, autorizzando il proprio Direttore alla sua sottoscrizione;

VISTA e CONDIVISA l'ampia Relazione del Direttore Generale, **Allegato n. 1** alla presente deliberazione, nella quale vengono descritti:

- i motivi dei ricorsi presentati dal Gestore Unico al TAR Toscana per l'annullamento delle delibere di approvazione del corrispettivo 2016, 2017 e 2018, che verrebbero ritirati dal Gestore unico in caso di approvazione dell'Accordo conciliativo, precisando per ciascuno il valore economico delle pretese addotte;
- i contenuti dell'Accordo conciliativo redatto dal Comitato di conciliazione ad esito della procedura di conciliazione, evidenziando le ragioni tecniche della sua convenienza per l'Autorità e per i Comuni da essi rappresentati, anche per quanto riguarda i diversi impatti sui PEF comunali della regolazione economica delle somme riconosciute per effetto dell'Accordo rispetto a quelli di un'eventuale condanna in giudizio conseguente all'accoglimento, totale o parziale, delle istanze del Gestore Unico

VISTO l'Accordo conciliativo, **Allegato n. 2** alla presente delibera, redatto dal Comitato di Conciliazione, ad esito della Procedura di conciliazione attivata ai sensi dell'art. 82 del Contratto di servizio;

DATO ATTO CHE agli atti del Consiglio Direttivo, prodotti in occasione delle sedute dedicate all'espressione del parere sulla presente proposta di delibera, sono acquisiti elementi istruttori analitici sui profili di rischio dei vari motivi dei predetti ricorsi presentati dal Gestore Unico;

DATO ATTO CHE l'Accordo conciliativo trova il suo necessario presupposto nel formale assenso del Gestore Unico, rilasciato con Nota Prot. 7455, del 05.11.2018 (Prot. entrata 5042/2018) in ordine alla stipula di un Accordo portante modifiche all'art.2.1 (vi) dell'Accordo Pluriennale atte a recepire il diverso utilizzo del "Fondo di svalutazione" ridenominandolo "Fondo rischi per contenzioso" con

conseguente caducazione dei punti 2.2 e 2.3 del predetto Accordo Pluriennale, secondo quanto stabilito dal dispositivo della deliberazione dell'Assemblea N. 14 del 23 aprile 2018;

CONSIDERATO CHE i contenuti dell'Accordo conciliativo dovranno venir recepiti entro 60 giorni in un Atto integrativo del Contratto di servizio e dei successivi Atti integrativi già sottoscritti, da stipulare avanti al Notaio secondo le forme adottate per i medesimi, previa notifica da parte del Gestore Unico all'Autorità degli atti di rinuncia ai ricorsi pendenti davanti al T.A.R. di Firenze aventi ad oggetto i provvedimenti di determinazione del Corrispettivo 2016, 2017 e 2018;

VALUTATO CHE la definizione bonaria delle questioni sollevate nei ricorsi avanti al TAR consentirebbe di agevolare l'avvio di un'interazione con il Gestore Unico sgravato dalle conflittualità indotte dalla mancata condivisione di alcune questioni pendenti sulla determinazione dei Corrispettivi pregressi e futuri, con auspicabili ritorni sul clima generale del rapporto tra Ente concedente e Società concessionaria atto a favorire, nel rispetto dei ruoli reciproci, la soluzione di ulteriori questioni urgenti, tra cui in particolare la definizione condivisa del Regolamento del controllo della gestione del servizio;

PRESO ATTO CHE nell'Accordo conciliativo è previsto che l'Autorità ridefinisca le modalità di pagamento dell'Indennità di Disagio Ambientale (IDA) spettante ai Comuni sede di impianto, al fine di rendere più tempestiva l'erogazione delle somme ad essi spettanti;

CONSIDERATO altresì che nell'Accordo le parti si danno atto che saranno rapidamente avviati ulteriori confronti finalizzati:

- alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle clausole di revisione del corrispettivo previste dall'art. 62 del contratto di servizio,
- al raggiungimento di un Accordo per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 con contestuale sottoscrizione del Regolamento per il Controllo della Gestione del servizio

RILEVATO CHE l'Accordo conciliativo prevede, a titolo conciliativo per la definizione bonaria di tutte le questioni sollevate nei ricorsi al TAR avverso la determinazione del Corrispettivo relativo agli esercizi 2016, 2017 e 2018, il riconoscimento a SEI Toscana di una somma onnicomprensiva di € 3.810.000 da portare in detrazione del "Fondo rischi per contenzioso", con conseguente riduzione della sua capienza residua che al termine della concessione tornerà nella disponibilità dei Comuni, secondo la seguente articolazione:

- 3.380.000,00 € secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo conciliativo relativo al corrispettivo per gli anni 2016 e 2017;
- 430.000,00 € secondo quanto previsto dall'art. 2 dell'Accordo conciliativo relativo al corrispettivo per l'anno 2018;

CONSIDERATO CHE i motivi dei ricorsi di SEI Toscana avverso la determinazione del Corrispettivo relativo agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sono riconducibili, in termini di maggiori corrispettivi richiesti, orientativamente per il 40% alla componente "rischio gestione interfacce", che riguarda prevalentemente i Comuni delle Province di Arezzo e di Siena, per i quali la fatturazione dei Terzi

Gestori degli impianti è emessa nei confronti di SEI Toscana e da quest'ultima nei confronti dei Comuni, con una triangolazione non presente invece nei Comuni della Provincia di Grosseto e della Valle di Cornia che pagano direttamente i Terzi Gestori Impianti

RITENUTO pertanto di provvedere alla ripartizione della detrazione dal "Fondo rischi per contenzioso" tra le Macro-aree dei Comuni dell'Ambito, per complessivi € 3.810.000, secondo le seguenti diverse modalità in relazione alla diversa incidenza delle componenti di rischio nelle varie Macro-Aree:

- per la detrazione, pari a € 2.286.000,00 corrispondente alle componenti diverse dal Rischio gestione interfacce: in proporzione all'incidenza di ciascuna Macroarea sull'ultimo dato disponibile del Corrispettivo d'Ambito (Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2018 approvato con delibera N. 5/2018) e quindi secondo la seguente ripartizione:
 - Province di Arezzo e di Siena: 61,76%, pari a € 1.411.834,00
 - Provincia di Grosseto e Valle di Cornia: 38,24% pari a € 874.166,00
- per la detrazione, pari a € 1.524.000, corrispondente alla componente Rischio gestione interfacce secondo la seguente ripartizione:
 - Province di Arezzo e di Siena: 90%, pari a € 1.371.600
 - Provincia di Grosseto e Valle di Cornia: 10% pari a € 152.400

RITENUTO inoltre che la detrazione complessiva dal "Fondo rischi per contenzioso" riferibile alle due MacroAree (pari a € 2.783.434 per le Province di Arezzo e di Siena e a 1.026.566 per la Provincia di Grosseto e la Valle di Cornia) sia ripartita tra i Comuni che rispettivamente vi appartengono in proporzione alla loro incidenza sul Corrispettivo di Preventivo 2018 quale risultante dall'Allegato 4 alla Delibera N. 5 del 31.01.2018

RILEVATO CHE l'art. 3 dell'Accordo conciliativo prevede l'impegno delle parti, a partire dal Corrispettivo d'Ambito 2019 e per gli esercizi seguenti, a rivedere congiuntamente le modalità di definizione dei flussi di pagamento afferenti il corrispettivo gestione Impianti tra Comuni, Società e Terzi Gestori Impianti, in un'ottica di tendenziale omogeneizzazione del trattamento contabile e finanziario applicato a tutti i Comuni dell'Ambito

CONSIDERATO CHE l'attuale modalità di fatturazione del Corrispettivo Impianti applicata ai Comuni di Arezzo e Siena è molto più onerosa rispetto a quella applicata ai Comuni di Grosseto e Valle di Cornia, con conseguente esigenza di indirizzare la revisione dei flussi di pagamento prevista dall'art. 3 dell'Accordo verso l'estensione per tutti i Comuni dell'Ambito di una fatturazione diretta da parte dei Terzi Gestori impianti verso i Comuni

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio Direttivo rilasciato nella seduta del 12 novembre 2018

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO DELIBERA

1. di ritenere le Premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione

2. di far proprie le valutazioni espresse nella relazione del Direttore Generale allegato n. 1 alla presente delibera
3. di approvare l'Accordo conciliativo, allegato N. 2 alla presente delibera, autorizzando il Direttore Generale alla stipula di un conseguente Atto integrativo del Contratto di servizio, previa notifica da parte del Gestore Unico all'Autorità degli atti di rinuncia ai ricorsi pendenti davanti al T.A.R. di Firenze aventi ad oggetto i provvedimenti di determinazione del Corrispettivo 2016, 2017 e 2018.
4. di ripartire tra i Comuni dell'Ambito la detrazione dal "Fondo rischi per contenzioso", per complessivi € 3.810.000, relativa agli esercizi 2016, 2017 e 2018 secondo le modalità indicate in premessa, distinte tra Comuni della Provincia di Arezzo e Siena e Comuni della Provincia di Grosseto e Val di Cornia
5. di indirizzare la revisione dei flussi di pagamento prevista dall'art. 3 dell'Accordo verso l'estensione per tutti i Comuni dell'Ambito di una fatturazione diretta da parte dei Terzi Gestori impianti verso i Comuni
6. di dar mandato al Direttore Generale di attivare tutti gli adempimenti a carico dell'Autorità previsti dall'Accordo conciliativo, tra cui in particolare la determinazione dell'Indennità di Disagio Ambientale (IDA) dovuta dal Gestore ai Comuni sede di impianto per gli esercizi fino al 2017
7. di dar mandato al Direttore Generale di attivare il confronto con il Gestore Unico, nei termini previsti dall'Accordo conciliativo di cui al punto 2), al fine di sottoporre all'Assemblea le deliberazioni in ordine:
 - alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle clausole di revisione del corrispettivo previste dall'art. 62 del contratto di servizio,
 - al raggiungimento di un Accordo per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 con contestuale sottoscrizione del Regolamento per il Controllo della Gestione del servizio

Trattandosi di argomento di cui al secondo periodo dell'art. 6 comma 9 dello Statuto, il quorum deliberativo è pari alla maggioranza assoluta dei partecipanti all'Assemblea.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	59 (quote 72,46%)
Votanti	59 (quote 72,46%)
Astenuti	02 (quote 2,99% Comune di Castiglione della Pescaia e Sansepolcro)
Contrario	--
Voti favorevoli	57 pari al 97,01% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti

al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018"

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018"

Presenti	59 (quote 72,46%)
Votanti	59 (quote 72,46%)
Astenuti	02 (quote 2,99% Comune di Castiglione della Pescaia e Sansepolcro)
Contrario	--
Voti favorevoli	57 pari al 97,01% delle quote dei partecipanti all'Assemblea

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018".

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 34 del 12.11.2018

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Elisa Billi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il 12.11.2018:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Elisa Billi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 06 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 12.11.2018**

OGGETTO: Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____ 12.11.2018 _____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Responsabile del Servizio
Affari Generali e Contabili
Dott.ssa Elisa Billi

Allegato a proposta di Delibera ODG 6 *“Proposta di Accordo conciliativo con il Gestore Unico per la definizione bonaria dei ricorsi avanti al TAR Toscana avverso la determinazione dei Corrispettivi d'Ambito degli esercizi 2016, 2017 e 2018”*

RELAZIONE TECNICO-ISTRUTTORIA DEL DIRETTORE GENERALE

I MOTIVI ADDOTTI NEI RICORSI ADDOTTI DAL GESTORE UNICO

E I CONTENUTI DELL'ACCORDO CONCILIATIVO

Il Gestore Unico ha impugnato le delibere dell'Assemblea d'Ambito di approvazione dei Corrispettivi di Preventivo di ciascuno degli anni dell'ultimo triennio (2016, 2017 e 2018), adducendo i motivi di seguito analizzati, riconducibili in sintesi:

- *per i ricorsi relativi al Corrispettivo degli anni 2016 e 2017*: alla controversa interpretabilità, fonte di oggettiva incertezza applicativa, di alcune disposizioni dettate dai due Accordi Integrativi stipulati il 24/12/2013 e il 15/11/2015, con valenza per la determinazione del Corrispettivo nel quadriennio 2013-2017, tra cui in particolare il cosiddetto “Rischio Gestione Interfacce” (valore annuo di 1,6 milioni)
- *per il ricorso relativo al Corrispettivo 2018*: ad una pretesa applicabilità, che l'Autorità contesta, del cosiddetto “Rischio Gestione Interfacce” anche negli esercizi successivi alla scadenza dell'Accordo quadriennale, oltre ad altri motivi di minore rilevanza e comunque di natura contingente.

Nei tre ricorsi particolare rilevanza è pertanto rivestita dal tema del cosiddetto “Rischio Gestione interfacce impianti”, sia per il suo valore economico a carico dei corrispettivi degli esercizi 2016, 2017 e 2018 (pari complessivamente a circa 5 milioni di euro), sia per il potenziale impatto sui corrispettivi di tutti i futuri esercizi della concessione, pari a circa 1,6 milioni annui.

Nella prima parte della presente Relazione tecnico-giuridica, dedicata ai motivi dei ricorsi, si dedicherà pertanto una specifica dettagliata trattazione del “Rischio Gestione interfacce impianti”, a cui farà seguito una più sintetica trattazione degli altri motivi del ricorso.

La seconda parte della presente Relazione tecnico-giuridica sarà invece dedicata ai contenuti dell'Accordo conciliativo, distinguendo la questione del Rischio interfaccia Impianti dagli altri motivi dei ricorsi del Gestore, e chiarendo l'imputazione economica delle somme che verrebbero riconosciute nell'Accordo rispetto a quella derivante da un eventuale soccombenza in giudizio.

Infine la terza parte della Relazione analizza le prospettive di ulteriori possibili accordi tra l'Autorità e il Gestore su temi rilevanti (clausole di revisione del corrispettivo, determinazione dei consuntivi, approvazione del Regolamento di controllo della gestione) che il presente Accordo conciliativo impegna le parti a negoziare in tempi rapidi.

PRIMA PARTE: I MOTIVI ADDOTTI NEI RICORSI DEL GESTORE

1. Il Rischio Gestione interfacce impianti

La trattazione di questo tema nei motivi addotti nei ricorsi presentati al TAR dal Gestore, e le controdeduzioni avanzabili dall'Autorità, si articola distintamente tra:

- il Corrispettivo dell'esercizio 2018 e quelli delle successive annualità, regolati dal contratto di servizio e dagli atti di gara.
- i Corrispettivi delle annualità 2016-2017 regolati dall'Accordo Pluriennale sottoscritto il 15.11.2015

Si ricorda che la pretesa del Gestore di riconoscimento del Rischio gestione interfaccia impianti ha un valore stimabile in circa 1,6 milioni per ciascun esercizio.

1.a) Il riconoscimento del Rischio interfaccia nel Corrispettivo dell'anno 2018 e degli anni seguenti

Nei ricorsi del Gestore la tesi del riconoscimento del Rischio Gestione Interfaccia Impianti si basa sull'interpretazione di una risposta dell'Autorità (Faq 17) ad un quesito formulato in sede di gara. Con tale risposta, dopo aver ribadito che la percentuale dell'11% di spese generali non si applicava alla quota del Corrispettivo costituita dal Compenso ai terzi gestori impianti, come del resto espressamente indicato in sede di atti di gara (allegato B.11), l'Autorità dichiarava che l'esatta definizione dei *"Costi generali sostenuti per il Conferimento ai terzi gestori impianti"* sarebbe avvenuta in una fase successiva.

Secondo la tesi del Gestore la quota di costi generali relativi al conferimento ai terzi gestori impianti sarebbe poi stata determinata in sede di Accordo Integrativo sottoscritto il 22.12.2013, riconoscendo al gestore Unico il *"valore stimato quale rischio nella gestione delle interfacce e quindi nel pagamento dei Terzi gestori Impianti, calcolato come il valore del rendistato più due punti percentuali (5,38%) moltiplicato per il Corrispettivo di gestione impianti"*

Tale interpretazione secondo cui il Rischio di gestione Interfacce riconosciuto a SEI nell'Accordo integrativo del 22.12.2013 costituirebbe la determinazione dei *"Costi generali sostenuti per il Conferimento ai terzi gestori impianti"* è contestata dall'Autorità sotto una pluralità di aspetti, che saranno dettagliatamente formalizzati in sede di eventuale giudizio.

L'Autorità sostiene in particolare che la definizione letterale del Rischio gestione interfacce (*"rischio nel pagamento dei terzi gestori impianti"*) espressa nell'Accordo Integrativo fa chiaramente ricondurre questa voce tra gli *"accantonamenti per rischi"*, prevedendone come parametro di calcolo un tasso di interesse espressivo del rischio finanziario (tasso dei titoli di Stato maggiorato di uno spread), escludendo quindi che il Rischio interfacce impianti possa essere qualificato come *"costi generali sostenuti per il conferimento ai terzi gestori impianti"*.

Poiché nella dottrina aziendalistica e nei principi contabili gli “Accantonamenti per rischi” e gli “Oneri finanziari” hanno natura ben diversa dai “Costi generali”, si contesta che il Rischio gestione Interfaccia Impianti possa essere qualificato come la determinazione dei costi generali sostenuti per il conferimento ai terzi gestori impianti.

Inoltre l’Accordo integrativo sottoscritto il 22.12.2013, che ha riconosciuto il Rischio Interfaccia impianti, ha espressamente definito le modalità di calcolo del corrispettivo d’ambito per il solo esercizio 2014, ed anche i suoi eventuali riflessi nell’Accordo pluriennale 2014-2017 potrebbero tuttalpiù avere valenza per quel solo quadriennio, esaurendosi definitivamente con l’esercizio 2017, senza quindi alcuna incidenza sul Corrispettivo dell’anno 2018 e seguenti che tornano ad essere disciplinati negli atti di gara, che non prevedono alcun riferimento ad una componente qualificabile come Rischio Gestione Interfaccia impianti.

Sulla base di queste argomentazioni l’Autorità ha già formalmente respinto, con Nota del Direttore Generale prot. 1000 dell’8 marzo 2018, la richiesta del Gestore Unico con sua Nota Prot. 786 del 31/1/2018 di vedersi riconosciuto il Rischio Interfacce nel Corrispettivo 2018 e nei prossimi esercizi.

In tale sua Nota l’Autorità non aveva preso posizione sul riconoscimento del Rischio interfacce nel Corrispettivo delle annualità 2016 e 2017, regolato da una diversa disciplina contrattuale e comunque non oggetto della predetta istanza formulata dal gestore che riguardava solo il Corrispettivo 2018.

Restano peraltro da determinare i *Costi generali sostenuti per il Conferimento ai terzi gestori impianti* sostenuti dal Gestore, seppur di entità molto più limitata rispetto ai costi generali sostenuti per la gestione del servizio di raccolta, a copertura dei costi dell’attività amministrativa richiesta al Gestore per la fatturazione attiva e passiva connessa al Corrispettivo Impianti e degli oneri fideiussori a suo carico.

1.b) Il rischio gestione interfaccia nei corrispettivi 2016-2017

Nei ricorsi del Gestore Unico avverso la determinazione dei corrispettivi 2016 e 2017 i motivi addotti per il riconoscimento del rischio gestione interfaccia impianti sono due, formulati nello stesso modo sia per l’anno 2016 che per l’anno 2017:

- a) L’asserita valenza del riconoscimento del Rischio Gestione Interfacce Impianti nell’Accordo Integrativo del 24/12/2013 non solo per l’esercizio 2014 ma anche per gli esercizi successivi, reclamata anche nel ricorso contro il Corrispettivo 2018 e contestata dall’Autorità, come motivato nel precedente paragrafo
- b) Un’interpretazione di alcuni passaggi dell’Accordo Pluriennale del 15.11.2015, obiettivamente di non univoca lettura, secondo la quale l’inserimento del Rischio Gestione interfacce all’interno della valorizzazione del Piano dei Servizi Esecutivo (PSE) stabilita per l’esercizio 2014 nell’Accordo Integrativo del 24/12/2013 si sarebbe proiettato per l’intero periodo di validità dell’Accordo Pluriennale, e quindi anche per gli esercizi 2015-2016 e 2017

Purtroppo l'interpretazione dei contenuti dell'Accordo Pluriennale non è agevolata dalla lettura della delibera dell'Assemblea d'Ambito N. 24 del 22.12.2014 che ha approvato lo schema di Accordo Pluriennale 2014-2017.

Né nelle premesse della predetta delibera, né in relazioni tecniche allegate, si rinviene una puntuale descrizione dei contenuti specifici e delle motivazioni sottostanti le rilevanti pattuizioni dell'Accordo Pluriennale, limitandosi a dichiarare che *"lo schema di Accordo – oltre che necessario per la definitiva e condivisa quantificazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito definitivo per l'anno 2014 – è proteso altresì a definire le modalità tramite cui il Gestore Unico, nell'ambito della più generale definizione dei reciproci interessi, rinuncerà al contenzioso già avviato in merito ad alcune pregresse deliberazioni dell'Assemblea dell'Autorità."*

In conclusione, pur ritenendo che possa essere sostenuta la tesi che interpreta i passaggi dell'Accordo pluriennale nel senso che l'inclusione del Rischio gestione Interfacce nel PSE riguardava solo il Corrispettivo d'ambito 2014 e non quello dei tre anni successivi (come faranno i legali dell'Ente qualora si dovesse andare a giudizio), non si può peraltro prudenzialmente escludere che il Tribunale possa accogliere la tesi opposta sostenuta dal Gestore che estende l'inclusione del Rischio gestione Interfacce nel Corrispettivo anche degli anni successivi e quindi anche per il 2016 e 2017.

2. Gli altri motivi dei ricorsi del Gestore Unico diversi dal Rischio interfacce impianti

Dopo aver trattato approfonditamente il tema del Rischio gestione interfacce, si trattano di seguito gli altri motivi dei ricorsi del Gestore Unico avverso i Corrispettivi degli esercizi 2016, 2017 e 2018.

2.a) Il ricorso relativo al Corrispettivo 2016: i motivi diversi dal Rischio interfacce impianti

In premessa il Gestore contesta la mancata approvazione da parte dell'Autorità del Corrispettivo di Preventivo di competenza dell'esercizio 2016 che, seppur non avendo concreta incidenza sui PEF comunali (in quanto basati sul Corrispettivo forfettario in acconto e non sul Corrispettivo di competenza), è rilevante ai fini delle appostazioni di bilancio del Gestore.

Passando ai motivi con impatti sul Corrispettivo a carico dei PEF comunali, il Gestore contesta la quantificazione del valore economico del Piano dei Servizi Esecutivo (PSE-2016) effettuato dall'Autorità, sostenendo che a suo avviso i servizi previsti a piano avrebbero un valore superiore per 629 mila euro.

Inoltre, adducendo che il corrispettivo riconosciuto dall'Autorità per le valorizzazioni delle frazioni differenziate (al netto dei ricavi per la loro vendita ai Consorzi Conai o sul mercato) è stato calcolato con riferimento ad una comunicazione non aggiornata del Gestore, ne chiede il ricalcolo effettuato sulla comunicazione aggiornata che a suo avviso avrebbe comportato un maggior riconoscimento netto per 481 mila euro.

Infine il Gestore contesta l'imputazione della variazione del valore del PSE-2016 rispetto al valore del PSE 2014, che è risultata di segno negativo per 375 mila euro. Secondo l'interpretazione data dall'Autorità al passaggio in questione dell'Accordo Pluriennale del 15.11.2015, la variazione dei PSE di segno negativo deve essere portata ad abbattimento del Corrispettivo forfettario in acconto utilizzato ai fini della determinazione dei PEF comunali.

Secondo la tesi del Gestore, tale variazione negativa non avrebbe dovuto essere portata ad abbattimento del Corrispettivo, ma avrebbe dovuto essere compensata con il credito del Gestore da definire a fine concessione con l'allungamento della sua durata.

2.b Il ricorso relativo al Corrispettivo 2017: i motivi diversi dal Rischio interfacce impianti

Anche nel 2017 il Gestore ripropone la contestazione del valore del PSE-17 calcolato dall'Autorità, sostenendo che il valore dei servizi previsti a piano sarebbe superiore per 218 mila euro.

Parimenti viene riproposta anche per il Corrispettivo 2017, ma con una valenza economica molto maggiore (2,4 milioni di euro), la medesima istanza avanzata sul Corrispettivo 2016 in merito all'imputazione della variazione negativa del PSE dell'anno, rispetto al PSE-2014.

Secondo il Gestore tale riduzione avrebbe dovuto generare una riduzione del credito da definire a fine concessione con l'allungamento della sua durata, e non un abbattimento del Corrispettivo dell'esercizio 2016 rilevante ai fini dei PEF comunali, come deliberato dall'Autorità.

Vengono poi contestate le modalità di calcolo dell'effetto inflattivo che secondo il Gestore avrebbero dovuto seguire un diverso criterio, applicando il quale si sarebbe avuto un maggior riconoscimento di 466 mila euro di Corrispettivo.

Il Gestore avanza poi l'istanza di farsi riconoscere il costo sostenuto per lo smaltimento dei metalli ferrosi derivanti dai trattamenti di Futura, quantificato in 235 mila euro.

SEI Toscana chiede inoltre che sia applicata anche al Corrispettivo 2017 la stessa tariffa (23 €/tonn) applicata nel 2016 per la stazione di trasferimento di Ischia di Crociano gestita da Rimateria, anziché quello applicato (circa 9 €/tonn) dall'Autorità in conformità alle condizioni applicate nelle altre stazioni di trasferimento dell'Ambito secondo le regole stabilite negli atti di gara, con un conseguente maggior riconoscimento nel Corrispettivo di 264 mila euro.

Di entità marginale è infine la contestazione della mancata assegnazione a SEI del servizio di distribuzione dei sacchetti, privandola di un margine comunque di entità limitata.

2.c. Il ricorso relativo al Corrispettivo 2018: i motivi diversi dal Rischio interfacce impianti

Il Gestore contesta che nella delibera di approvazione del Corrispettivo 2018 sia stato disapplicato il passaggio dell'Accordo Valle di Cornia (approvato dall'Assemblea ma mai sottoscritto), che prevede la determinazione del Corrispettivo su base forfettaria per il quadriennio 2016-2019, mentre negli anni 2016 e 2017 le delibere di approvazione del Corrispettivo lo avevano applicato.

Calcolando anche il Corrispettivo 2018 secondo le modalità forfettarie previste dall'Accordo Valle di Cornia, si avrebbe un maggior riconoscimento al Gestore di una somma pari a 225 mila euro.

Il Gestore avanza poi la richiesta di vedersi riconosciuto il costo, peraltro non quantificato, dei trasporti secondari dall'impianto di TB alla confinante discarica di Casa Rota, sostenendo di dover comunque impegnare mezzi e risorse, mentre gli atti di gara non riconoscono alcun costo per trasporti di distanza pari a 0 km.

Viene chiesto il riconoscimento di maggiori costi di trattamento a recupero ("valorizzazione") delle vernici per circa 350 mila euro, nonché degli oneri per investimenti sulle Stazioni di supporto alla raccolta (SSR), di entità non quantificata nel ricorso (stimabile in 242 mila euro se si replicasse l'importo riconosciuto nel preventivo 2017).

Infine il Gestore contesta l'introduzione di una sessione assestata del Corrispettivo di preventivo, sostenendo che avrebbe dovuta essere previamente concordata formalmente con il Gestore, e non solo previo assenso informale come avvenuto.

SECONDA PARTE: I CONTENUTI DELL'ACCORDO CONCILIATIVO

1. La procedura conciliativa

Con DA N. 14 del 23 aprile 2014 l'Assemblea ha *"dato mandato al Consiglio Direttivo di accogliere l'eventuale richiesta da parte del Gestore Unico di attivazione della procedura conciliativa ai sensi dell'art.82 del Contratto di Servizio ai fini di definire bonariamente le questioni sollevate dal Gestore Unico in sede di ricorso avanti al TAR Toscana per l'impugnativa delle DA dell'Assemblea di approvazione del Corrispettivo di Ambito 2016, 2017 e 2018"*.

Il conferimento del mandato all'intero Consiglio Direttivo (e non ad es. al suo solo Presidente) fa intendere che l'accoglimento dell'eventuale richiesta del Gestore Unico di attivazione della procedura conciliativa presupponeva una valutazione collegiale sull'opportunità di aderirvi o meno, e non la mera esecuzione di un atto dovuto.

Pertanto, dopo che con sua Nota prot. 2785 del 2 maggio 2018 (a firma sia degli Amministratori straordinari che degli Amministratori ordinari) il Gestore Unico aveva formalmente chiesto l'attivazione della procedura conciliativa, il Consiglio Direttivo nelle sedute del 14 e del 21 maggio 2018 ha valutato collegialmente l'opportunità di aderire alla richiesta di attivazione, pervenendo ad una decisione di assenso.

E' stato pertanto individuato nel Direttore Generale il membro del Comitato di Conciliazione designato dall'Autorità, fermo restando che l'esecutività dell'eventuale accordo conciliativo raggiunto sarebbe rimasta condizionata all'approvazione dell'Assemblea di Ambito e quindi ad un previo parere vincolante del Consiglio Direttivo a sensi di Statuto.

Il Comitato di conciliazione si è costituito il 24 maggio, composto dai rappresentanti delle parti (per il Gestore Unico il suo Direttore Generale dott. Alfredo Rosini) e dal Presidente designato dalle parti, l'avv. Fausto Baldi, avvocato dello Stato in quiescenza.

Il Comitato è pervenuto all'allegato schema di Accordo di seguito descritto, la cui esecuzione è espressamente condizionata all'approvazione dell'Assemblea di Ambito.

Si precisa che Il Consiglio di Amministrazione di SEI Toscana, nella seduta del 19 settembre 2018, ha già approvato lo schema di Accordo, come formalmente comunicatoci con Nota Prot. 6293 del 24.9.2018 del Presidente di SEI Toscana avv. Masi, autorizzando il Direttore alla sua sottoscrizione.

2. Scopi e contenuti dell'accordo

Scopo primario dell'Accordo (art. 1) è la definizione bonaria di tutte le questioni inerenti la determinazione del Corrispettivo d'Ambito relativo agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sollevate nei ricorsi del Gestore avanti al TAR, prevenendo altresì motivi di contestazione che sui medesimi temi potessero insorgere nella quantificazione dei Corrispettivi dei futuri esercizi.

Nell'Accordo si disciplinano pertanto le pattuizioni relative ai singoli punti oggetto della definizione bonaria delle questioni sollevate nei ricorsi pendenti, in merito ai seguenti punti oggetto più oltre di una specifica trattazione:

- a. Riconoscimento di una maggiorazione forfettaria del Corrispettivo degli esercizi 2016 e 2017, coperta dal fondo rischi per contenzioso (art. 2)
- b. Riconoscimento per l'esercizio 2018 di una somma forfettaria a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti, anch'essa coperta dal fondo rischi per contenzioso (art. 3)
- c. Criteri di determinazione della somma dovuta a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti per l'esercizio 2019 e seguenti (art. 4)
- d. Definizione delle specifiche questioni relative alla Valle di Cornia (art. 6)

L'Accordo prevede poi i seguenti impegni:

- Impegno dell'Autorità all'adozione con determina del Direttore Generale, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, di un atto ricognitivo del Corrispettivo di Preventivo per gli esercizi 2016 e 2017, che rileva esclusivamente ai fini della contabilità di SEI Toscana ma non comporta alcun effetto sul corrispettivo in acconto ad essa dovuto dai Comuni per tali esercizi, in quanto quest'ultimo è stato determinato secondo gli importi forfettari stabiliti dall'Accordo Pluriennale 2014-2017, mentre il saldo sarà stabilito in funzione del Corrispettivo di consuntivo
- Impegno delle parti alla revisione delle modalità di definizione del flusso dei pagamenti tra Comuni, Gestore Unico e Terzi gestori Impianti in un'ottica di tendenziale omogeneizzazione del trattamento contabile e finanziario applicato a tutti i Comuni dell'Ambito (art. 5)
- Impegno dell'Autorità a quantificare entro 60 giorni l'importo dell'IDA dovuto dalla Società ai Comuni sedi di gestori degli impianti per gli esercizi fino al 2017 compreso tenuto conto di tutte le componenti che incidono su tale importo (comma 6 dell'art. 7).

Nel secondo comma dell'art. 1, si dà atto che l'accordo di conciliazione viene promosso dalle parti anche come atto propedeutico a successivi possibili accordi su temi di grande rilevanza per la concessione che saranno trattati nella parte terza della presente Relazione.

I contenuti dell'Accordo conciliativo, ove approvato dall'Assemblea, dovranno venir recepiti entro 60 giorni in un Atto integrativo del Contratto di servizio e dei successivi Atti integrativi già sottoscritti, da stipulare avanti al Notaio secondo le forme adottate per i medesimi.

Prima della stipula dell'Atto notarile il Gestore Unico dovrà notificare all'Autorità gli atti di rinuncia ai ricorsi pendenti davanti al T.A.R. di Firenze aventi ad oggetto i provvedimenti di determinazione del Corrispettivo 2016, 2017 e 2018. ad eccezione delle questioni relative all'utilizzo dell'impianto di Ischia di Crociano oggetto di specifica trattazione nella parte relativa ai Comuni della Valle di Cornia.

1.a) Riconoscimento di una maggiorazione forfettaria del Corrispettivo Esercizi 2016 e 2017,

Viene riconosciuta la somma onnicomprensiva forfettaria di € 1.690.000 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, a titolo conciliativo per la definizione bonaria di tutte le questioni sollevate nei ricorsi al TAR (comprese le pretese di riconoscimento del Rischio gestione interfaccia), ad eccezione della sola tariffa per l'utilizzo nel 2017 dell'impianto di Ischia di Crociano oggetto di specifica trattazione.

La predetta somma di complessivi € 3.380.00 riconosciuta a titolo conciliativo, da considerarsi autonoma e distinta rispetto al Corrispettivo d'ambito, non verrebbe peraltro corrisposta per cassa ma sarebbe integralmente coperta dall'utilizzo dal Fondo rischi per contenzioso costituito con la delibera dell'Assemblea del 23 aprile 2018, andando a decurtare il potenziale credito verso il Gestore riscuotibile dai Comuni solo alla fine della concessione nell'anno 2033.

Non vi sarebbe quindi alcun impatto sui Corrispettivi d'Ambito, e quindi sui PEF comunali, fino alla scadenza della concessione, né vi sarebbe neppure alcun impatto sulla durata della Concessione.

Per contro l'accoglimento in giudizio, anche se solo parziale, dei ricorsi del Gestore Unico per il riconoscimento del Rischio Interfaccia Impianti e delle altre voci contestate comporterebbe la revisione dei Corrispettivi 2016 e 2017 con effetti che in parte si rifletterebero sui Corrispettivi dell'anno successivo a quello della sentenza e in parte sull'allungamento della durata della concessione.

Restano infine confermate le modalità di determinazione del Corrispettivo di Consuntivo di tali esercizi, ai sensi del contratto di servizio e degli atti di gara, per le componenti diverse da quelle specifiche analiticamente addotte nei ricorsi al TAR.

In ordine alla quantificazione della somma onnicomprensiva forfettaria di € 3.380.000, a cui si aggiunge la somma di € 430.000 di cui al successivo punto 1.b), riconosciuta transattivamente al Gestore Unico ad esito di una complessa negoziazione, la sua convenienza va valutata in confronto al rischio ponderato di soccombenza nel giudizio relativo ai ricorsi di SEI Toscana per l'impugnativa delle delibere di determinazione dei Corrispettivi 2016, 2017 2018.

A tale scopo, nella Relazione istruttoria preliminare presentata dal Direttore al Consiglio Direttivo del 14 maggio 2018 ed acquisita al protocollo dell'Ente, si perviene ad una valutazione del rischio ponderato in caso di soccombenza in giudizio significativamente superiore alla somma riconosciuta a titolo conciliativo. Nella valutazione di convenienza occorre tener anche conto che l'eventuale soccombenza comporterebbe un immediato onere a carico dei PEF comunali mentre il riconoscimento transattivo convenuto nell'Accordo si rifletterebbe solo una rinuncia dei Comuni ad un credito futuro verso Sei esigibile solo nel 2033.

1.b) Riconoscimento per l'esercizio 2018 di una somma forfettaria a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti

Viene riconosciuta al Gestore una somma onnicomprensiva di € 430.000 per l'esercizio 2018, a titolo di "costi generali inerenti la gestione del Corrispettivo impianti", quantificata in funzione:

- a) dei costi vivi sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie a favore dei Terzi Gestor Impianti, quantificate in € 302.000
- b) di una stima delle spese, pari a € 128.000, relative all'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento relativi ai 10 impianti d'Ambito delle provincie di Arezzo e di Siena.

Anche questa somma di € 430.000 per l'esercizio 2018 non verrebbe peraltro corrisposta per cassa con oneri a carico dei PEF comunali, ma sarebbe integralmente coperta dall'utilizzo dal Fondo rischi per contenzioso e quindi si tradurrebbe in una decurtazione del credito futuro esigibile dai Comuni solo alla scadenza della concessione

Oltre a rinunciare ad ogni pretesa sul Rischio interfaccia Impianti per l'esercizio 2018, il Gestore rinuncia ad ogni contestazione, anche per i futuri esercizi, sui criteri adottati dall'Autorità per il riconoscimento in Corrispettivo delle voci "Costi d'uso del capitale SSR" e "Valorizzazione raccolte differenziate".

Il riconoscimento al Gestore delle spese sostenute per la gestione del Corrispettivo Impianti, peraltro quantificato in misura assai inferiore a quella derivante dalle sue pretese sul Rischio interfaccia impianti, è motivato dai principi generali, sanciti dalla normativa in materia, di copertura dei costi di gestione del servizio attraverso la loro imputazione in tariffa.

La quantificazione delle spese riconosciute al gestore è frutto di una ricognizione oggettiva dei costi effettivi delle garanzie fideiussorie a beneficio dei terzi gestori impianti, dovute dal Gestore ai sensi degli Accordi di Conferimento e previste anche nello stesso schema tipo di Convenzione per la gestione degli impianti non ricadenti nel perimetro di gara di cui alla Delibera dell'Assemblea d'ambito n. 1 del 17 marzo 2010.

Analogamente la quantificazione delle spese riconosciute per l'attività amministrativa richiesta al Gestore per le fatturazioni e i flussi di pagamento relativi ai 10 impianti d'Ambito è frutto di una ricognizione oggettiva degli adempimenti necessari e delle conseguenti risorse umane e tecniche da dedicare al loro assolvimento.

1.c) Criteri di determinazione della somma dovuta a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti per l'esercizio 2019 e seguenti

A partire dal Corrispettivo d'Ambito 2019, e per gli esercizi seguenti, l'importo riconosciuto annualmente a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti sarà calcolato secondo modalità distinte in relazione alle modalità di copertura della somma riconosciuta al Gestore.

Nella prima fase, relativa di fatto al biennio 2019-2020, la somma riconosciuta al Gestore non inciderà sul Corrispettivo d'Ambito (e quindi sui PEF comunali) ma sarà integralmente coperta dal Fondo rischi per contenzioso, e corrisponderà alle due seguenti voci, la cui quantificazione è stimabile complessivamente in un importo annuo di circa 900 mila euro:

- a) un importo corrispondente ai costi vivi documentati sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie rilasciate a favore del Gestore Impianti
- b) un importo, riferito agli impianti d'Ambito delle provincie di Siena, forfettariamente determinato nella misura del 2% del Corrispettivo di gestione di competenza degli impianti medesimi, a titolo di maggiori oneri di costi generali derivanti dall'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento e per il correlato rischio finanziario

Ad esaurimento della capienza del "Fondo rischi per contenzioso", e quindi a partire dal 2021 la somma riconosciuta verrà imputata a maggiorazione del Corrispettivo d'Ambito, ma sarà rideterminata in un importo stimabile in circa 450 mila euro annui in funzione:

- i. dei costi vivi documentati sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie rilasciate ai terzi Gestori Impianti
- ii. di una stima delle spese, pari a € 130.000 rivalutati annualmente in applicazione dell'indice NIC, relative all'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento relativi ai 10 impianti d'Ambito delle provincie di Arezzo e di Siena.

Per confronto l'eventuale accoglimento in giudizio della tesi del Gestore Unico sul Rischio Gestione Interfacce anche per l'esercizio 2018 e quindi a regime anche per i futuri esercizi, comporterebbe un aggravio di oneri sul Corrispettivo d'Ambito di tutti i prossimi esercizi pari a 1,6 milioni annui.

La diversa quantificazione dell'importo riconosciuto a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti nel biennio 2019-2020 rispetto a quello previsto per i Corrispettivi degli anni successivi, è motivato dalle diverse modalità di imputazione della somma riconosciuta.

Nel primo biennio, infatti, la somma riconosciuta non incide sui PEF dei Comuni (e quindi sulle tariffe degli utenti), ma comporta solo una decurtazione del loro credito futuro esigibile solo alla fine della concessione, mentre negli esercizi successivi la somma va ad incrementare il Corrispettivo a carico dei PEF comunali.

Si precisa che la questione non riguarda gli impianti della provincia di Grosseto, al servizio anche della Valle di Cornia, per i quali la fatturazione è emessa dai terzi Gestori direttamente nei confronti dei Comuni, senza quindi generare in capo a SEI né attività amministrativa né costi per polizze fideiussorie a favore dei gestori impianti.

Come detto sopra, l'art. 5 dell'Accordo prevede l'impegno delle parti a rivedere congiuntamente le modalità di definizione dei flussi di pagamenti tra Comuni, Gestore Unico e Terzi gestori Impianti.

Se anche i Terzi gestori impianti delle provincie di Arezzo e Siena accetteranno di essere pagati direttamente dai Comuni rinunciando alle fideiussioni rilasciate da SEI Toscana, come avviene già per i gestori degli impianti di Grosseto, e previo accordo con il Gestore, il costo per interfaccia impianti a carico dei Comuni aretini e senesi verrebbe a ridursi notevolmente.

1.d) Definizione delle specifiche questioni relative alla Valle di Cornia (art. 6)

Per le questioni di specifico interesse della Valle di Cornia (Corrispettivo 2018 e Corrispettivo 2019) l'Accordo prevede le seguenti pattuizioni che si configurano come autonome, e pertanto scindibili, rispetto ai restanti contenuti dell'Accordo:

Corrispettivo d'Ambito utilizzato a fini PEF TARI per l'esercizio 2018

La differenza di € 224.725 (oltre IVA), tra l'importo di € 9.481.700 stabilito dalla delibera dell'Assemblea N. 5/2018 e l'importo di € 9.706.425 calcolato ai sensi dell'Accordo Pluriennale Valle di Cornia 2016-2019, sarà riconosciuta nella determinazione del Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2020 relativo ai Comuni della Valle di Cornia, maggiorata di una rivalutazione pari al 2% annuo.

Corrispettivo d'Ambito da utilizzare a fini PEF TARI per l'esercizio 2019

Il Corrispettivo forfettario di € 9.850.000 previsto per il 2019 dall'Accordo Pluriennale Valle di Cornia viene rideterminato in € 9.450.000. La differenza di € 400.000 (oltre IVA) maturata nell'esercizio 2019 a favore della Società sarà riconosciuta in due parti uguali nella determinazione del Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2021 e dell'esercizio 2022, maggiorata di una rivalutazione pari al 2% annuo.

Sul punto occorre riconoscere che il rischio di soccombenza è oggettivamente molto elevato in quanto l'Accordo Pluriennale Val di Cornia, a seguito di un emendamento presentato dai Comuni interessati, è stato disapplicato in sede di delibera assembleare di approvazione del Corrispettivo 2018, quanto portava un effetto negativo per i Comuni (e positivo per il gestore), mentre era stato regolarmente applicato nei due esercizi precedenti quando viceversa portava un effetto positivo per i Comuni (e negativo per il gestore).

Inoltre l'Accordo conciliativo consente, su richiesta dei Comuni della Val di Cornia, di alleggerire il costo a carico dell'esercizio 2019 rispetto a quanto previsto dall'Accordo Pluriennale, con un recupero dilazionato negli esercizi successivi maggiorato di interessi ad un tasso contenuto (il 2%)

Non viene definita invece la questione relativa all'impianto di Ischia di Crociano nel corso dell'esercizio 2017, che presuppone un futuro accordo con terze parti (Asiu e Rimateria) che non può essere ad oggi vincolante per l'Autorità e per i Comuni interessati, che lo potranno valutare solo ad esito dei suoi contenuti. Nel frattempo il gestore Unico potrà coltivare il ricorso proposto avanti al TAR avverso la determinazione del corrispettivo 2017 limitatamente al solo motivo che riguarda l'utilizzo all'impianto di Ischia di Crociano

TERZA PARTE: LA PROSPETTIVA DI ULTERIORI ACCORDI

Secondo il comma 2 dell'art. 2 dell'Accordo, le parti danno che l'accordo di conciliazione viene promosso anche come atto propedeutico:

- *alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle clausole di revisione del corrispettivo previste dall'art. 62 del contratto di servizio, la cui attivazione sarà formalizzata dalle parti entro 30 giorni dall'efficacia del presente accordo con effetti a valere a partire dal corrispettivo dell'esercizio 2019*
- *al raggiungimento di un Accordo, con effetti sul bilancio 2018 di SEI Toscana e quindi da stipulare indicativamente entro il mese di febbraio 2019, per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio*

3.a) Le condizioni contrattuali per l'applicazione delle clausole di revisione del corrispettivo

Ai sensi dell'art. 62 del Contratto di servizio costituiscono causa di Revisione del Corrispettivo del Servizio di Ambito - in modo che venga determinato il ripristino delle condizioni sussistenti al momento della quantificazione del Corrispettivo del Servizio di Ambito – alcune ipotesi tassativamente elencate, tra cui quelle più concretamente verificabili appaiono le seguenti:

- modifica delle norme legislative o regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi per la definizione del Corrispettivo del Servizio di Ambito o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel Contratto;
- modifica del Perimetro del Servizio tale da incidere sulle condizioni economiche dello svolgimento del Servizio;
- variazione della morosità tollerata;
- disallineamento tra il Piano di Riorganizzazione dei Servizi, approvato dall'Autorità rispetto alla Proposta di Riorganizzazione dei Servizi presentata in sede di Offerta.

Entrambe le parti possono essere interessate a verificare se sussistano le condizioni per una revisione del Corrispettivo, in quanto l'esito della revisione può portare a variazioni del Corrispettivo stesso sia nel senso di suo incremento ma anche nel senso di sua riduzione.

Nel caso non si raggiungesse un accordo tra le parti per la revisione del corrispettivo, si attiverebbe la procedura conciliativa ai sensi dell'art. 82 del Contratto di servizio, affidata ad una comitato di conciliazione composto da un rappresentante per parte e da un terzo esterno nominato congiuntamente.

3b) L'impegno a negoziare un Accordo per la definizione dei Corrispettivi Consuntivi del quadriennio 2014-2017 con contestuale approvazione del Regolamento di Controllo della Gestione

Sussistono difficoltà oggettive alla definizione dei Corrispettivi consuntivi di ciascun esercizio del quadriennio 2014-2017, che ad oggi non sono stati ancora quantificati, a causa delle complessità applicative e delle incertezze interpretative derivanti dall'Accordo pluriennale stipulato nel 2015 tra l'Autorità e il Gestore, come approvato con delibera dell'Assemblea n. 24 del 22 dicembre 2014.

Vanno poi evidenziati gli effetti della clausola prevista dall'art. 3.3 di tale Accordo Pluriennale, secondo la quale la differenza tra l'importo dei Corrispettivi consuntivi degli esercizi dal 2014 al 2017, e l'importo riconosciuto in acconto con criteri forfettari al Gestore in tali esercizi, si rifletterà in un allungamento della durata della concessione.

Tale clausola comporta di fatto che i Corrispettivi consuntivi degli esercizi dal 2014 al 2017 avranno un unico effetto cumulato a livello complessivo di Ambito, senza poter essere ripartiti tra i singoli Comuni, in quanto non è tecnicamente né giuridicamente gestibile un allungamento della concessione di periodi diversi tra i singoli Comuni.

La definizione dei Corrispettivi di Consuntivo del quadriennio 2014-2017, ove si trovasse un accordo con il gestore su basi di equità a livello complessivo di Ambito, consentirebbe pertanto di chiudere una questione da tempo pendente, senza dover ricorrere a controversie avanti agli organi giurisdizionali.

Ancora più forte è l'interesse dell'Autorità alla rapida stipula del Regolamento per il controllo di gestione (denominato nel contratto "Documento di verifica") che a sensi di contratto deve essere concordato tra le parti.

Il Regolamento per il controllo di gestione costituisce il presupposto indispensabile per poter esercitare, da parte dell'Autorità in concorso con le amministrazioni comunali, un effettivo potere di controllo sulla prestazione dei servizi da parte del gestore, finalizzato a verificare il rispetto degli impegni assunti in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti di programmazione, a partire dagli standard qualitativi del servizio, consentendo inoltre:

- di definire ex-ante, con modalità trasparenti e rispettose dei principi del giusto procedimento, gli strumenti, il procedimento e le misure del sistema sanzionatorio, compresa l'applicazione di penali in caso di accertato inadempimento di obblighi contrattuali da parte del Gestore;
- di garantire la verifica dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto del pagamento, anche ai fini della liquidazione delle fatture emesse dal Gestore del servizio.

ACCORDO DI CONCILIAZIONE

ai sensi dell'art. 82 del Contratto di servizio Gestione integrata rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD

Tra

L'Autorità ATO TOSCANA SUD (l'Autorità), rappresentata da... in forza del mandato conferito da...

e

SEI Toscana Srl (la Società) rappresentata da..., in forza del mandato conferito da...

Premesso che

...Si richiamano i riferimenti del contratto di servizio, con particolare riferimento alla determinazione del Corrispettivo di Servizio d'Ambito ai sensi dell'art. 58 del Contratto di servizio e dell'allegato di gara B.11, che disciplina le modalità di determinazione del Corrispettivo del Servizio d'Ambito (Preventivo e Consuntivo)

...Si richiamano i riferimenti dell'Accordo Integrativo del 24.12.2013, con particolare riferimento alla determinazione del Corrispettivo provvisorio d'Ambito di preventivo dell'esercizio 2014

...Si richiamano i riferimenti dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con particolare riferimento:

- *alla determinazione del Corrispettivo definitivo del servizio d'Ambito di preventivo dell'esercizio 2014,*
- *alla determinazione di un Corrispettivo in acconto per ciascun esercizio del quadriennio 2014-2017 da utilizzare ai fini della determinazione dei PEF – e quindi della TARI - dei Comuni e della fatturazione da parte della Società nei confronti dei medesimi, in deroga temporanea da quanto previsto dell'allegato di gara B.11.,*
- *alla determinazione del credito spettante alla Società per la differenza tra il Corrispettivo di ciascun esercizio del quadriennio 2014-2017 utilizzato ai fini della determinazione dei PEF – e quindi della TARI - dei Comuni e il Corrispettivo a Consuntivo, e delle modalità di regolazione di tale credito della Società che le parti hanno convenuto di definire in termini di prolungamento della originaria durata della concessione*
- *all'imputazione nel Corrispettivo d'Ambito degli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017 di un accantonamento, di importo pari all'1% del valore complessivo del Servizio d'Ambito, ad uno specifico Fondo svalutazione crediti che, nei limiti della capienza residua al termine della concessione, tornerà nella disponibilità dei Comuni sotto forma di abbattimento tariffario secondo altre modalità indicate dall'Autorità*

...Si da atto che l'interpretazione in buona fede dei contenuti dell'Accordo Pluriennale in materia di determinazione del Corrispettivo d'Ambito per gli esercizi 2016 e 2017, stante la loro complessità e le formulazioni utilizzate, non consente obiettivamente di pervenire ad un esito univoco condiviso

tra le parti, con conseguente esigenza di definire i termini della loro applicazione mediante una composizione bonaria in alternativa al ricorso alla via giudiziale

...Si richiamano le delibere dell'Autorità N. 5/2016 N. 7/2017 che hanno approvato i Corrispettivi in acconto per gli esercizi 2016 e 2017 da utilizzare ai fini della determinazione dei PEF – e quindi della TARI - dei Comuni e della fatturazione da parte della Società nei confronti dei medesimi, dando atto che per tali esercizi non è stato approvato il Corrispettivo di Preventivo ai sensi dell'allegato di gara B.11..

...Si richiama la delibera dell'Autorità che ha approvato il Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2018 da utilizzare ai fini della fatturazione da parte della Società, dando atto che tale Corrispettivo corrisponde al Corrispettivo di Preventivo ai sensi dell'allegato di gara B.11

...Si richiamano i ricorsi presentati dalla Società avanti al TAR avverso la determinazione dei Corrispettivi degli esercizi 2016.2017 e 2018, e i relativi motivi, salvo le questioni specifiche della Valle di Cornia demandate ad un punto successivo

...Si dà atto che, come precisato nella risposta ad un quesito posto in sede di gara inerente l'applicazione di costi generali inerenti la gestione del Corrispettivo impianti dovuto ai Terzi Gestori e incluso nel Corrispettivo d'Ambito, l'Autorità deve quantificare la somma dovuta a tale titolo alla Società

...Si dà atto che la quantificazione di costi generali inerenti la gestione del Corrispettivo impianti sarà espressamente determinata dall'Autorità solo a partire dal Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2018,

..Si richiamano le Note dell'Autorità, prot. 464 del 6/2/2018 sul tema "costi d'uso del capitale SSR" e prot. 905 del 28/2/2018 "Valorizzazione delle raccolte differenziate" in riscontro ai rilievi formulati con la Nota della Società prot. Prot. 786 del 31/1/2018

...Si richiamano le questioni specifiche della Valle di Cornia addotte nei ricorsi, la cui eventuale definizione in via bonaria richiede l'assenso anche di terze parti, nonché l'Accordo Valle di Cornia approvato con delibera dell'Assemblea N. del ..

...Si richiama la delibera dell'Assemblea ATO N. 14/2018, con particolare riferimento alla riqualifica del Fondo svalutazione crediti a Fondo rischi per contenzioso, la cui consistenza al 31/12/2017 per effetto degli accantonamenti appostati negli esercizi dal 2014 al 2017 per effetto dell'Accordo Pluriennale, nonché dell'Accordo Valle di Cornia è pari a € ..., di cui € ... riferibili ai Comuni della Valle di Cornia

...Si richiamano i riferimenti della Procedura di Conciliazione, nonché degli atti di approvazione dell'Accordo da parte degli Organi delle Parti...

...Si ribadisce che restano validi tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di servizio e dei successivi Atti integrativi, compresa in particolare la titolarità in capo alla Società dei proventi per la quota del Corrispettivo d'Ambito relativa al Corrispettivo gestione impianti e dei corrispondenti costi da riconoscere ai Terzi gestori degli Impianti...

..Si dà atto che il rapporto con ATO e terzi gestori impianti è regolato da specifiche Convenzioni, nella cui esecuzione la Società è parzialmente subentrata in adempimento di diritti e obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione della gara, secondo modalità disciplinate da Contratti di conferimento sottoscritti tra la Società e i terzi gestori impianti, ma non ancora dall'Autorità

...Si dà atto che l'Assemblea dell'Autorità è l'esclusiva titolare, ai sensi della LRT 69/2011, della competenza di determinazione del Corrispettivo d'Ambito per tutti i Comuni dell'Ambito e che pertanto le sue deliberazioni hanno efficacia vincolante per i medesimi

Si dà atto dell'autorizzazione alla firma a favore del dott. Rosini ricevuta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società

Le parti si danno atto che l'esecutività del presente Accordo è subordinata all'approvazione dell'Assemblea d'Ambito già convocata per il ... p.v.

Tutto ciò premesso

Le parti convengono quanto segue

Art. 1 Oggetto e scopi dell'Accordo conciliativo

1. Con il presente Accordo le parti intendono definire bonariamente le questioni inerenti la determinazione del Corrispettivo d'Ambito relativo agli esercizi 2016, 2017 e 2018 sollevate nei ricorsi avanti al TAR di cui alle premesse, prevenendo altresì possibili motivi di contestazione che sui medesimi temi potessero eventualmente insorgere nella determinazione dei Corrispettivi degli esercizi futuri.
2. Si dà atto che l'accordo di conciliazione viene promosso dalle parti anche come atto propedeutico:
 - alla valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle clausole di revisione del corrispettivo previste dall'art. 62 del contratto di servizio, la cui attivazione sarà formalizzata dalle parti entro 30 giorni dall'efficacia del presente accordo con effetti a valere a partire dal corrispettivo dell'esercizio 2019
 - al raggiungimento di un Accordo, con effetti sul bilancio 2018 di SEI Toscana e quindi da stipulare indicativamente entro il mese di 28 febbraio 2019, per la definizione dei corrispettivi di consuntivo degli esercizi 2015, 2016 e 2017 con effetti regolati ai sensi dell'art. 3.3 dell'Accordo Pluriennale del 16.11.2015, con contestuale sottoscrizione del Documento di verifica di cui all'art. 19.3 del Contratto di Servizio

Art. 2 Riconoscimento di una somma a titolo conciliativo per gli esercizi 2016 e 2017

1. Le parti convengono sia riconosciuta alla Società la somma onnicomprensiva di € 3.380.000, ripartita in due quote di pari importo di € 1.690.000 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017, a titolo conciliativo per la definizione bonaria di tutte le questioni sollevate nei ricorsi al TAR avverso la determinazione del Corrispettivo relativo a tali annualità, ad eccezione della tariffa per l'utilizzo nel 2017 dell'impianto di Ischia di Crociano.

2. La somma riconosciuta a titolo conciliativo di cui al comma 1, da considerare autonoma e distinta, rispetto al Corrispettivo d'Ambito da utilizzare a fini PEF TARI come approvato con le delibere dell'Assemblea d'Ambito N. 5/2016 e N. 7/2017, andrà a decurtare di pari importo il "Fondo rischi per contenzioso" di cui alle premesse con conseguente riduzione della sua capienza residua che al termine della concessione tornerà nella disponibilità dei Comuni, senza quindi incidere sullo scostamento tra il Corrispettivo utilizzato a fini PEF TARI e il rispettivo Corrispettivo di consuntivo di cui all'Accordo Pluriennale
3. L'Autorità procederà, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, all'adozione con determina del Direttore Generale di un atto ricognitivo del Corrispettivo d'Ambito di Preventivo per gli esercizi 2016 e 2017, secondo il prospetto allegato N. 1 al presente Accordo.
4. Le parti convengono, che ad eccezione della questioni relative all'utilizzo nel 2017 dell'impianto di Ischia di Crociano oggetto di specifica trattazione all'articolo 6), con le intese di cui ai precedenti commi si intendono definitivamente risolte tutte le questioni sollevate nei ricorsi al TAR avverso la determinazione dei Corrispettivi relativi alle annualità 2016 e 2017, ferme restando le modalità di determinazione del Corrispettivo di Consuntivo di tali esercizi, ai sensi del contratto di servizio e degli atti di gara, per le componenti diverse da quelle specifiche analiticamente addotte nei ricorsi al TAR.

Art. 3 Riconoscimento di una somma a titolo conciliativo per l'esercizio 2018

1. Le parti convengono che sia riconosciuto alla Società, a titolo di *"costi generali inerenti la gestione del Corrispettivo impianti"* la somma onnicomprensiva di € 430.000, determinata al fine esclusivo della conciliazione., quantificata in funzione:
 - a) dei costi vivi sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie quantificate ai fini del presente accordo in € 302.000
 - b) di una stima delle spese, pari a € 128.000, relative all'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento relativi ai 10 impianti d'Ambito delle provincie di Arezzo e di Siena.
2. La Società da atto che la somma di cui al comma 1) assorbe ogni istanza sul tema Rischio Gestione Interfaccia Impianti avanzata con la nota Prot. 786 del 31/1/2018
3. La somma di cui al comma 1) andrà a decurtare di pari importo il "Fondo rischi per contenzioso" di cui alle premesse con conseguente riduzione della sua capienza residua che al termine della concessione tornerà nella disponibilità dei Comuni.
4. Per quanto riguarda gli altri rilievi formulati dalla Società con la nota Prot. 786 del 31/1/2018, la Società da atto di considerare esaustive le risposte fornite dall'Autorità con le Note Prot. 464 del 6/2/2018 sul tema *"Costi d'uso del capitale SSR"* e Prot. 905 del 28/2/2018 sul tema *"Valorizzazione delle raccolte differenziate"*, adeguandosi pertanto ai contenuti da esse espressi anche per i futuri esercizi
5. Le parti convengono che con le intese di cui ai precedenti commi si intendono definitivamente risolte in via bonaria tutte le questioni sollevate nel ricorso al TAR avverso la determinazione del Corrispettivo relativo all'annualità 2018, ad eccezione della questioni relative all'Accordo Valle di Cornia oggetto di specifica trattazione all'articolo 6)

Art. 4 Determinazione della somma dovuta a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti per l'esercizio 2019 e seguenti

1. Le parti convergono che a partire dal Corrispettivo d'Ambito 2019, e per gli esercizi seguenti fino a concorrenza del "Fondo rischi per contenzioso" di cui alle premesse, l'importo riconosciuto annualmente a titolo di costi generali per la gestione del Corrispettivo Gestione Impianti sarà pari alla somma di:
 - a) Un importo corrispondente ai costi vivi documentati sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie rilasciate a favore dei terzi gestori Impianti
 - b) Un importo, riferito agli impianti d'Ambito delle provincie di Siena ed Arezzo, forfettariamente determinato nella misura del 2% del Corrispettivo di gestione di competenza degli impianti medesimi, a titolo di maggiori oneri di costi generali derivanti dall'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento e per il correlato rischio finanziario
2. L'importo di cui al comma 1 andrà a decurtare per pari ammontare il "Fondo rischi per contenzioso" di cui alle premesse con conseguente riduzione della sua capienza residua che al termine della concessione tornerà nella disponibilità dei Comuni, senza quindi incidere sullo scostamento tra il Corrispettivo utilizzato a fini PEF TARI e il rispettivo Corrispettivo di consuntivo di cui all'accordo pluriennale.
3. Ad esaurimento della capienza del "Fondo rischi per contenzioso" di cui al comma 2), l'importo di cui al comma 1) sarà imputato ad incremento del corrispettivo d'ambito annuale riconosciuto dall'Autorità al Gestore Unico e sarà rideterminato in funzione:
 - c) dei costi vivi documentati sostenuti dalla Società per le polizze fideiussorie rilasciate ai terzi Gestori Impianti
 - d) di una stima delle spese, pari a € 130.000 rivalutati annualmente in applicazione dell'indice NIC, relative all'attività amministrativa necessaria per le fatturazioni e i flussi di pagamento relativi ai 10 impianti d'Ambito delle provincie di Arezzo e di Siena.

Art. 5 Impegno alla revisione del flusso dei pagamenti dei Corrispettivi gestione impianti

1. Le parti si impegnano, a partire dal Corrispettivo d'Ambito 2019 e per gli esercizi seguenti, a rivedere congiuntamente le modalità di definizione dei flussi di pagamento afferenti il corrispettivo gestione Impianti tra Comuni, Società e Terzi Gestori Impianti, in un'ottica di tendenziale omogeneizzazione del trattamento contabile e finanziario applicato a tutti i Comuni dell'Ambito.

Art. 6 Determinazione del Corrispettivo d'Ambito per i Comuni della Valle di Cornia

1. Con riferimento al Corrispettivo d'Ambito utilizzato a fini PEF TARI per l'esercizio 2018 relativo ai Comuni della Valle di Cornia, le parti danno atto della differenza tra l'importo di € 9.481.700 stabilito dalla delibera dell'Assemblea N. 5/2018 per le componenti Raccolta, SSR-Servizi, Spazzamento, Accessori, Trasporti Primario e Secondario, Valorizzazione RD, Ricavi RD, Avvio a

recupero CDT/CSS e l'importo di € 9.706.425 calcolato ai sensi dell'art. 3.2 dello schema di Accordo Pluriennale Valle di Cornia approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito 2/2016

2. La differenza di cui al comma 4, pari a € 224.725 (oltre IVA), sarà maturata nell'esercizio del 2018 dalla Società e sarà riconosciuto nella determinazione del Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2020 relativo ai Comuni della Valle di Cornia, maggiorata di una rivalutazione pari al 2% annuo
3. Con riferimento al Corrispettivo d'Ambito utilizzato a fini PEF TARI per l'esercizio 2019 relativo ai Comuni della Valle di Cornia, le parti convengono di determinare in € 9.450.000 l'importo forfettario di € 9.850.000 previsto per tale esercizio dall'art. 3 dello schema di Accordo Pluriennale Valle di Cornia approvato con la delibera dell'Assemblea d'Ambito 2/2016.
4. La differenza di € 400.000 (oltre IVA) maturata nell'esercizio 2019 a favore della Società ai sensi del comma 6, sarà riconosciuta in due parti uguali nella determinazione del Corrispettivo di Preventivo dell'esercizio 2021 e dell'esercizio 2022, maggiorata di una rivalutazione pari al 2% annuo
5. Le parti convengono che le pattuizioni del presente articolo 6), hanno valore unitario e non frazionabile, e si configurano come autonome, e pertanto scindibili, rispetto alle restanti pattuizioni dell'Accordo.

Art. 7 Impegni delle parti

1. Le parti si impegnano a recepire i contenuti del presente Accordo, entro 60 giorni dalla sua stipula, in un Atto integrativo del Contratto di servizio e dei successivi Atti integrativi già sottoscritti, da stipulare nelle forme adottate per i medesimi.
2. Prima della stipula dell'Accordo di cui al punto 3) la Società dovrà notificare all'Autorità atti di rinuncia ai ricorsi pendenti davanti al T.A.R. di Firenze, nei quali è parte intimata l'Autorità medesima, aventi ad oggetto i provvedimenti di determinazione dei Corrispettivi d'Ambito dell'esercizio 2016 e dell'esercizio 2018.
3. Prima della stipula dell'Accordo di cui al punto 3) la Società dovrà altresì notificare all'Autorità atto contenente il riconoscimento della cessazione della materia del contendere, per intervenuto accordo fra le parti, per tutti i motivi del ricorso pendente davanti al T.A.R. di Firenze, nel quale è parte intimata l'Autorità medesima, avente ad oggetto il provvedimento di determinazione del Corrispettivo d'Ambito dell'esercizio 2017, ad eccezione del solo motivo riguardante il corrispettivo per l'accesso alla trasferimento ASIU / RIMATERIA di cui alle premesse, sul quale la Società intende insistere.
4. L'Autorità sottoscriverà gli atti di rinuncia per accettazione ed i giudizi si estingueranno a spese compensate.
5. Qualora l'approvazione da parte dell'Assemblea d'Ambito di cui al comma 1) non comprendesse i contenuti dell'art. 6), la Società potrà coltivare il ricorso proposto avanti al TAR avverso la determinazione del corrispettivo 2018 limitatamente ai motivi che riguardano i soli Comuni della Valle di Cornia

6. L'Autorità si impegna a quantificare entro 60 giorni dal presente Accordo l'importo dell'IDA dovuto dalla Società ai Comuni sedi di gestori degli impianti per gli esercizi fino al 2017 compreso tenuto conto di tutte le componenti che incidono su tale importo.